



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO VI**

Roma,

ALL.2

Prot. n. 14773/2006/DPF/UFF

Al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
Via Capitan Bavastro, 174
00154 ROMA



All'Unione delle Province d'Italia (UPI)
Piazza Cardelli, 4
00186 - ROMA

Al Capo del Dipartimento
Via Pastrengo, 22
00185 Roma

Oggetto: Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). Abrogazione a seguito del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Richiesta di parere.

Con la nota che si allega in copia, l'Unione Province Italiane (UPI) ha formulato una richiesta di parere in ordine alla vigenza del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), atteso che l'art. 264, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ha disposto l'abrogazione dell'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dello stesso tributo, a partire dall'entrata in vigore della Parte quarta del citato D. Lgs. n. 152 del 2006.

Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 264, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006, dispone espressamente l'abrogazione delle norme ivi elencate, escluse le disposizioni di cui è stabilita l'ulteriore vigenza. Pertanto, il tenore letterale della norma indurrebbe a ritenere abrogato l'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992 sin dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del decreto ambientale e anche della Parte quarta dello stesso decreto, dal momento che non sembra che sia indicata una diversa e specifica data cui fare riferimento.

Tuttavia, se si esamina la problematica da un punto di vista logico-sistematico, sorgono alcuni dubbi sulla correttezza di una simile interpretazione. Infatti, l'art. 238, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006, oltre a istituire una nuova tariffa quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevede che la tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso art. 238, salvo quanto previsto dal comma 11. Disposizione quest'ultima che, a sua volta, stabilisce che, fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Il citato comma 6 dell'art. 238, inoltre, statuisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della Parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 2006, dovrà essere emanato un regolamento interministeriale con il quale saranno stabiliti i criteri generali in base ai quali definire le componenti dei costi e determinare la tariffa.

Da quanto illustrato sembra, quindi, che l'assetto normativo e di gestione dei rifiuti previgente all'entrata in vigore del codice ambientale sia destinato a rimanere immutato fino a quando non sarà attuato il sistema basato sulla nuova tariffa. Tale conclusione troverebbe un'ulteriore conferma dalla lettura dell'art. 264, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 152 del 2006, che, da un lato prevede l'abrogazione del D. Lgs. n. 22 del 1997 e dall'altro stabilisce che, al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla nuova, fa salvi i provvedimenti attuativi del D. Lgs. 22 del 1997 fino all'entrata in vigore dei corrispondenti decreti contemplati dal D. Lgs. n. 152 del 2006.

Se è vero, dunque, che il legislatore ha voluto garantire un periodo transitorio per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, potrebbe non essere fuori luogo affermare, inquadrando la questione in un'ottica sistematica, che fino a quando non sarà attivata la nuova tariffa prevista dall'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 debba essere mantenuto l'assetto attuale, compresa l'applicazione del TEFA che, a norma dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, *"è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa"*.

In tale direzione sembra condurre anche la previsione del comma 2 dell'art. 201 del D. Lgs. n. 152 del 2006, il quale recita: *"l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale ed alla quale gli*

enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti". E', infatti, ragionevole ritenere che solo con l'effettiva istituzione delle Autorità d'ambito saranno a queste trasferite le funzioni degli enti locali e, quindi, anche delle Province che ne fanno parte, in materia di gestione dei rifiuti. Di conseguenza, non sembra illogico considerare che fino a quando non entrerà in vigore il nuovo sistema, le Province continueranno comunque a svolgere le funzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 22 del 1997, per cui, se si ritenesse abrogato l'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992 con effetto immediato, si verificherebbe un'improvvisa ed immotivata perdita di gettito per questi enti, non compensata, peraltro, dalla previsione di un'altra entrata o da un trasferimento erariale sostitutivo.

D'altra parte, non si può non rilevare che la stessa situazione potrebbe riprodursi anche in vigenza del D. Lgs. n. 152 del 2006, il cui art. 197 attribuisce alle Province diverse funzioni a fronte delle quali, analogamente, non è previsto alcun tipo di entrata.

Tale stato di cose, peraltro, sembra disattendere il dettato della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 37 del 2004, ha affermato che al legislatore statale spetta tuttora la potestà di emanare norme, anche di dettaglio, relative alla disciplina dei tributi locali, ma, nel contempo ha considerato valido anche il *"limite discendente dal divieto di procedere nel senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli enti locali"*.

Dette osservazioni farebbero ritenere plausibile l'ipotesi che non sia venuta meno la vigenza del tributo provinciale; in ogni caso, per superare l'incertezza si potrebbe porre in essere un ulteriore intervento normativo che risolva in radice la questione.

Si sottolinea, infine, che la rilevanza della questione appena descritta emerge anche dal fatto che sulla scorta delle suesposte incertezze interpretative, diversi comuni che a norma del comma 5 del richiamato art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992 riscuotono il TEFA per conto delle Province hanno deciso, in alcuni casi, di non applicare il tributo per l'anno in corso; mentre altri enti ritengono di voler procedere all'applicazione della normativa preesistente, limitando, però, la riscossione del tributo al periodo compreso dal 1° gennaio 2006 al 29 aprile 2006, ossia fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152, più volte citato.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, anche relativamente al rischio di perdita di gettito da parte delle Province, si rende opportuno conoscere il parere di codesto Ministero in merito alla questione rappresentata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Carlo Vaccari

